



COMUNE di CERIGNALE
PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 - 29020 Cerignale (Pc)
Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune@comune.cerignale.pc.it
Sito internet: www.comune-cerignale-pc.it
C.F. 80002590331 P.I.00777250333

COPIA

DELIBERAZIONE N. 18

ADUNANZA DEL 23-12-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di dicembre alle ore 14:55 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

FAUSTA PIZZAGHI	Presente	Sindaco
ANNARITA MACELLARI	Presente	Consigliere
PAOLA REMUZZI	Presente	Consigliere
ADELE ANDREONI	Presente	Consigliere
RENZO ORSI	Presente	Consigliere
ALDO FURLANI	Presente	Consigliere
FRANCO PANTRANI	Presente	Consigliere
CHIARA CASAGRANDE	Presente	Consigliere
CLAUDIO NOBILE	Presente	Consigliere
MARCO LORENZO RATTI	Presente	Consigliere
MARCO BESOZZI	Presente	Consigliere

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lisa Gallonelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il FAUSTA PIZZAGHI in qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Cerignale, 14-11-2023

Il Responsabile Servizio
F.to Stefania Malaspina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere Favorevole.**

Cerignale, 14-11-2023

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Stefania Malaspina

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), art. 1, commi 738/787, con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18.02.2020, prot. 4897 Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- 1) L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 2) L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 3) Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 4) L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- 6) PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7) PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27.06.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO CHE:

- il sistema tariffario di tale ente è rimasto generalmente stabile nel tempo a causa anche della soppressione dal bilancio di previsione di alcune voci di costi tra cui lo stanziamento relativo agli emolumenti del segretario comunale, figura vacante dal 2008.
- l'Amministrazione Straordinaria ha inteso ripristinare la presenza del segretario comunale anche sotto l'aspetto contabile, così rispettando pienamente l'obbligo sancito dall'articolo 97 e ss. del decreto legislativo n. 267/2000, alla cui osservanza ha richiamato l'attenzione la recente circolare prefettizia Ns. Prot. 3560 del 14-10 - 2022.
- la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, i quali devono comunque essere garantiti nel corso dell'intera gestione come recita l'articolo 193 del D.lgs. 267/2000 e come richiede lo specifico controllo interno disciplinato dall'articolo 147-quinquies del medesimo decreto, si presenta quest'anno particolarmente complessa anche per effetto dell'aumento dei costi di gestione e del rincaro energetico generalizzato delle forniture riferite al gas e all'energia elettrica.

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il proprio parere favorevole, in ordine di regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti n.8 favorevoli n.0 contrari e n.3 astenuti (Casagrande, Nobile e Ratti) espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2024;

TIPOLOGIA	ANNO 2024 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €. 200,00)	0,00
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,00
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,00
TERRENI AGRICOLI AREA MONTANA	ESENTI
AREE FABBRICABILI	9,60
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); <u>Per l'applicazione sia dell'aliquota 9,60 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 E SMI.</u>	9,60
Fabbricati categoria D esclusi D5	9,60
Fabbricati categoria D/5	9,60
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,60
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	9,60

- 3) Di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2024, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO

ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, necessaria per adempiere agli obblighi di legge;

Con voti n.8 favorevoli n.0 contrari e n.3 astenuti (Casagrande,Nobile e Ratti) espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
F.to FAUSTA PIZZAGHI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lisa Gallonelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 03-01-2024 per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Cerignale, li 03-01-2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to MAURIZIO MALASPINA

CERTICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge :

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Cerignale, li 19-01-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lisa Gallonelli